



# COMUNE DI COLLEDIMEZZO

PROVINCIA DI CHIETI

## COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 17-05-2024

<b>OGGETTO</b>	PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI E AREE LIBERE ATTIGUE ALLE STRADE- PRESCRIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PREVENZIONE INCENDI
----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI

---

**PREMESSO** che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

**CONSIDERATO** che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. Zanzare, mosche, ecc.), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
- può ostruire tombini e caditoie stradali;
- può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere sdrucchiolevole l'area pubblica;

**RILEVATO** che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

**VISTO** l' art. 7 bis del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. nr. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e seguenti.

### **ORDINA**

1. A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, e/o comunque ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
  - Taglio della vegetazione incolta, e in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe intestanti, loro rimozione, e diserbo mantenendo un'altezza del manto erboso per non più di 20 cm.;
  - Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
  - Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
  - Di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
  - Di tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
  - Di pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati.
  - Le operazioni di potatura e pulizia devono in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
  - Di conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte.

2. I proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendi.
3. Al fine della salvaguardia del territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.

### **E' VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI:**

- Materiali di qualsiasi natura che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
- Materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire fonte di un rischio ambientale.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro.

### **AVVISA**

Che in caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune, trascorsi 30 giorni dall' emissione di questa ordinanza, provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti.

### **DISPONE**

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <https://www.comunecolledimezzo.ch.it/> e canali social del Comune di Colledimezzo;
2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
  - Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 208**

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colledimezzo li 17-05-2024

**IL SINDACO**  
**F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale "on line" in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 17-05-2024

**IL SINDACO**  
**F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI**